

L'AUTORITÀ LEGITTIMA IN MATERIA DI LITURGIA

*P. Jean-Marie Pommarès, OSB **

Il fondamento sicuro di una ricerca sull'autorità degli uni e degli altri in materia liturgica si trova in Dio, in quanto Egli stesso è all'origine della sostanza della liturgia e di molte delle sue forme. L'iniziativa in materia proviene quindi dal nostro Creatore e non dagli uomini; è Lui che ci ha affidato il deposito della fede, le Sacre Scritture e i sacramenti.

Non si tratta quindi di «*creatività*» umana, né tantomeno di pedagogia ritualizzata o di autocelebrazione di un'assemblea che cercherebbe un «supplemento d'anima» in vista di un perfezionamento umano e sociologico, ma del culto del Dio vivente. Il contenuto della liturgia supera la natura umana, l'intelligenza stessa degli uomini più dotati e meglio formati: si tratta dell'ordine soprannaturale, del contatto orante e santificante con i misteri di *Dio*.

Nell'Antico Testamento vediamo Dio dettare con grande precisione le feste da osservare, i riti da compiere, fino al materiale degli strumenti e all'origine del fuoco che deve essere utilizzato; Egli punisce con la morte coloro che trasgrediscono volontariamente *i suoi precetti*; l'episodio di Kore, Dathan e Abiram è molto significativo a questo riguardo (cfr. Num 16).

Nel Nuovo Testamento, sembrerebbe che i precetti divini lascino maggiore spazio all'iniziativa umana. C'è un certo approfondimento della conoscenza delle cose di Dio; la Chiesa beneficia di circa duemila anni di cultura biblica ed è animata dal vento impetuoso dello Spirito Santo.

Tuttavia l'uomo rimane fragile, con la tendenza a ridurre tutto secondo il proprio orgoglio, i propri desideri, le proprie fantasie. Ecco perché Dio ha dovuto istituire un'autorità da Lui stesso garantita, alla quale ha affidato la custodia del deposito della fede. Questa autorità è quella di Pietro e dei suoi successori. E dato lo stretto legame tra culto e fede, è del tutto naturale concludere che questa stessa autorità sia la garante, altrettanto indispensabile, della liturgia.

Si potrebbe anche considerare la questione da un'altra prospettiva, alla maniera del cardinale Ratzinger: egli infatti esprime questo concetto in modo più teologico e spinge il ragionamento oltre

***Conferenza tenuta in occasione del settimo colloquio del CIEL, dall'8 al 10 novembre 2001, a Versailles.

legge ^{n. 1}. Ecco, in poche parole, il pensiero dell'eminente prelato. L'uomo, egli dice, può rivolgersi a Dio solo inserendosi nel dialogo interno alla Santissima Trinità, colloquio eterno tra il Padre e il suo Verbo. Ciò è reso possibile solo perché il Verbo si è unito a una natura umana. Di conseguenza, la parola umana, la preghiera umana raggiunge Dio solo in Gesù Cristo attraverso lo Spirito Santo.

Questo dialogo tra il tempo e l'eternità può realizzarsi nella sua pienezza solo in quello «spazio» privilegiato creato dalla stessa volontà divina: la Chiesa. Considerato da un'altra prospettiva, si può applicare al matrimonio tra Cristo e la Chiesa questa parola: «saranno due in una sola carne»: l'unione è talmente indissolubile che, sebbene permanga la distinzione tra l'«Io» e il «Tu», essi formano un'unità perfetta, completa. E così la nostra unione con Dio nella grazia dei sacramenti e della preghiera non può realizzarsi se non attraverso la Chiesa. Impariamo quindi a «parlare» in lei e a fare nostre le sue stesse parole.

Per non «perdersi troppo nelle generalità», il presente studio si concentrerà soprattutto sul Messale Romano. Infatti, essendo il Messale di gran lunga il libro liturgico più utilizzato, e essendo i riti della Messa il nutrimento più «sostanziale» sia per la vita interiore dei sacerdoti che per la fede dei fedeli, esso costituisce anche la parte della liturgia su cui la Santa Chiesa si è sempre chinata con la massima cura.

Non entreremo nel merito della discussione sulle origini della forma, dei riti e delle parole: improvvisazione primitiva successivamente fissata, mosaico di elementi successivi, origine apostolica. Ciò esula dall'argomento. Notiamo solo che molte liturgie orientali si sono sempre richiamate a un'origine puramente o prevalentemente apostolica.

Ciò che è certo è che fin dai primi secoli vediamo i Papi intervenire in modo sempre più preciso in ambito liturgico, introducendo modifiche, in particolare nel canone della Messa. Ciò sembra dimostrare l'esistenza di una forma accettata da tutti, una forma canonica entrata a far parte del diritto consuetudinario. Abbiamo qui il regime del diritto liturgico durante i primi quindici secoli della storia della Chiesa: un diritto consuetudinario sottoposto a ritocchi e/o correzioni da parte dell'autorità, sia dei vescovi (individualmente o in assemblea), sia dei Sommi Pontefici.

¹ Card. Joseph Ratzinger, *Das Fest des Glaubens*, Einsiedeln 1982, pp. 28 e segg.

Mi sembra importante introdurre qui alcune considerazioni per cercare di precisare i concetti più importanti in materia di diritto consuetudinario.

Nozioni di diritto consuetudinario

Come definizione di *diritto consuetudinario* potremmo adottare la seguente: «l'insieme delle norme introdotte dall'uso costante di una comunità in grado di essere soggetto passivo di una norma approvata, almeno implicitamente, dal legisla^{ur2}».

Il concetto di consuetudine comprende quindi due componenti: l'elemento materiale, che è il comportamento della comunità (*consuetudo facti*), e l'elemento formale, che include tutti i requisiti giuridici che la consuetudine deve presentare (*consuetudo iuris*).

La consuetudine in senso materiale può essere descritta come la frequente ripetizione di atti simili in una data comunità. Ancora una volta, non esaminiamo qui la causa di questa ripetizione simile nella liturgia primitiva, sia essa l'eredità lasciata dagli Apostoli o una progressiva fissazione dei riti e delle parole. Questi atti devono essere non solo uniformi, ma anche pubblici. Ci si potrebbe naturalmente chiedere fino a che punto siano tollerabili delle varianti senza che ciò comprometta l'uniformità.

Inoltre, è necessario che tali atti siano stati *compiuti* con l'intenzione di introdurre un'usanza. A questo proposito F. Otaduy scrive nel *Manual* de Pamplona: «Per quanto riguarda la volontà (*animus*) della comunità: affinché i suoi atti diano origine a un'usanza, nel senso formale del termine, devono essere pienamente umani, cioè consapevoli e volontari; tra l'altro, la comunità deve avere l'intenzione di introdurre un'usanza (o di mantenerla)». Questa precisazione elimina ovviamente gli errori di trascrizione e le varianti subreptizie. D'altra parte, l'introduzione di una nuova festa con l'intenzione di renderla permanente può certamente dare origine a un nuovo diritto consuetudinario.

Per quanto riguarda l'elemento formale del diritto consuetudinario, esso comprende a sua volta due componenti

: l'approvazione del legislatore e il carattere ragionevole dell'usanza. La prima può essere

² Cfr. F. OTADUY, "La Costumbre" in Instituto Martin de Azpilcueta, *Manuale di diritto canonico*, Pamplona, 1988, p. 261.

concessa mediante connivenza espressa, non formale, mediante connivenza tacita o approvazione implicita (ad esempio mediante l'uso ripetuto di un libro liturgico) o mediante approvazione legale, formale.

Tale approvazione del superiore ecclesiastico competente, ci dice padre U. Best ³, è assolutamente necessaria poiché il diritto consuetudinario è un diritto nella Chiesa: esso ha la sua fonte non nei costumi del popolo, ma nella volontà del legislatore.

L'esigenza di razionalità, dal canto suo, è stata definita già nel ^{XIII} secolo da Gregorio IX nella sua decretale *Quum tanto* ⁴: la consuetudine deve essere in congruenza con il Diritto divino e con i grandi principi del diritto canonico. Non è ragionevole nemmeno una consuetudine che sia stata espressamente disapprovata dal legislatore.

Pertanto, un'usanza che fosse in opposizione al diritto divino naturale o positivo non può essere ragionevole. Un messale, quindi, che contenesse formule eucologiche non conformi al deposito della fede, non potrebbe introdurre un diritto consuetudinario, almeno per quanto riguarda una preghiera eretica.

Allo stesso modo, un rito che riflettesse una «nuova» ecclesiologia (nel senso di gravemente divergente da quella della Chiesa) non potrebbe essere accolto, anche se fosse stato praticato a livello locale per generazioni.

D'altra parte, per quanto riguarda le consuetudini in generale, il soggetto attivo (la comunità che introduce la consuetudine) e il soggetto passivo (la comunità per la quale tale consuetudine potrebbe avere forza di legge se soddisfa tutti i requisiti) sono gli stessi. Nel caso dei messali, la situazione è leggermente diversa. Il soggetto attivo, soprattutto se si tratta di messali stampati, è solitamente o l'autorità competente (il papa, il vescovo, ma anche, in alcuni casi, il moderatore supremo religioso), oppure qualcuno che abbia un'autorità sufficiente in materia (il capitolo della cattedrale, ad esempio).

Una caratteristica interessante del diritto consuetudinario è che esso adatta, in qualche modo naturalmente, il diritto universale alle esigenze e alle usanze locali, soprattutto in materia di consuetudine *praeter legem* (che in un certo senso colma le lacune pratiche del diritto scritto). È ciò che esprime l'attuale Codice, quando riprende l'adagio classico: *Consuetudo est op-*

³ U. Beste, *Introductio in Codicem*, Napoli, 1956, p. 18.

⁴ GREGORIO IX, lettera *Quum tanto*, in AA.VV., *Corpus Iuris Canonici*, op. cit., II, 41.

tima legum interpret.⁵ Così, nel corso di un periodo di tempo più o meno lungo, il diritto universale viene in qualche modo modellato dalle consuetudini che ne costituiscono, nella pratica, l'applicazione locale. Ciò che gli attuali liturgisti e legislatori sono costretti a fare attraverso lunghi studi interdisciplinari, con molteplici esitazioni e talvolta persino errori, il diritto consuetudinario lo aveva in qualche modo realizzato nel Medioevo.

D'altra parte, quello che si potrebbe definire il difetto principale del diritto consuetudinario è una certa incapacità di autocorreggersi in caso di «deviazione», soprattutto se il legislatore, la cui approvazione è necessaria per la sua costituzione, è carente o non in grado di sorvegliare lo sviluppo delle nuove consuetudini. Vedremo che ciò si verificò in materia di libri liturgici nel ^{XV} e ^{XVI} secolo.

Il diritto consuetudinario in materia liturgica

Di fatto, la liturgia nel Medioevo è regolata principalmente da questo diritto consuetudinario. Per quanto riguarda la Messa e il messale, in particolare, la legislazione scritta è relativamente rara e di solito riguarda solo aspetti relativamente secondari. Nel Decreto di Graziano, una sorta di enciclopedia del diritto ecclesiastico del ^{XII} secolo, si trovano solo dieci norme riguardanti il Santo Sacrificio. Per dare un'idea del loro contenuto, citiamo: il divieto di celebrare la Messa al di fuori dei luoghi ^{sacri}.⁶; la Messa non deve essere celebrata in vasi di legno (Concilio di Tribure, can. 9)⁷; eccetto a Natale, la Messa non deve essere celebrata prima di Terza (S. Telesforo)⁸; l'obbligo di essere a digiuno per celebrare la Messa (Concilio di Cartagine)⁹;

⁵ Canone 27, *Codex Iuris Canonici*, Roma 1983.

⁶ GRATIO, *Decreto o Concordia discordantium canonum*, III parte (*de consecrationibus*), distinzione I, causa 14, (che si cita solitamente come D.I, c. 14, *De consecratione*) in AA.VV., *Corpus Iuris Canonici* (ed. Friedberg), I, Lipsia, 1889, 1298. Certamente il riferimento fornito da Graziano rimanda alla lettera di san Clemente all'apostolo san Giacomo, lettera oggi generalmente riconosciuta come non potuta essere stata scritta dal presunto autore; tuttavia, data la sua inclusione nella raccolta del monaco camaldolese (e in molte altre raccolte giuridiche precedenti), si può affermare che essa abbia avuto, nella pratica, forza di legge; infatti, sebbene la raccolta di Graziano non sia ufficiale, a causa del suo uso universale nell'insegnamento del diritto e nella pratica giuridica dell'epoca, anche se le fonti sono apocrife, i testi in essa contenuti hanno valore di legge.

⁷ Ibid., D.I, c. 44, *De consecratione*.

⁸ Ibid., D.I, c. 48, *De consecratione*. Anche in questo caso si tratta di un riferimento a un papa le cui opere e decretali non sono generalmente riconosciute come autentiche dalla critica storica moderna (il suo pontificato va dall'anno 125 al 136). Ma la decretale, o più precisamente la pseudo-decretale, figura nel Decreto di Graziano.

⁹ Id., D.I, c. 49, *De consecratione*.

la Messa deve essere celebrata solo al mattino (S. Leone, lettera a Dioscoro)¹⁰; almeno due persone devono essere presenti alla Messa celebrata dal Vescovo (S. Anacleto, Epistola I)¹¹.

Certo, in un'altra raccolta giuridica si trova la prescrizione del Kyrie e del Sanctus «come avviene a Roma, in Oriente e in tutta l'Italia»¹²; ma si tratta qui di preghiere che già venivano recitate durante la Messa «a Roma e in tutto l'Occidente». In questo caso, quindi, abbiamo la prescrizione esplicita di un'usanza, probabilmente per conferirle maggiore forza e forse anche per estenderla, o più probabilmente per porre rimedio a nuove pratiche contrarie.

Quando quindi una chiesa, cattedrale, parrocchiale o di altro tipo, voleva dotarsi di un nuovo messale, si ricopiava – a mano! – il vecchio messale, introducendovi al massimo gli usi che avrebbero potuto svilupparsi dalla redazione del libro precedente. Ma la regola era semplice e formale: seguire gli usi universali e locali. Tuttavia, poiché la copia era quasi necessariamente unica, c'erano pochi confronti possibili tra i messali; e in caso di errori, solo poche persone potevano esserne a conoscenza... e «la questione era chiusa».

L'affermazione di questo diritto e del suo rispetto si trova sui frontespizi degli antichi messali. Ne è un esempio un messale di Costanza del 1504 che presenta l'iscrizione iniziale: *Incipit Ordo missalis secundum chorum Constantiense*. Reims, dal canto suo, offre nel 1505 un *Missale ad consuetudinem insignis ecclesie Remensis*. È interessante notare un messale parrocchiale svizzero del 1523, proveniente da una valle servita dai canonici regolari del Gran San Bernardo: «*Incipit ordo missalis ad usum Sancti Bernardi Montis Iovis ad opus parrochiae Sancti Georgi de Liddes*». Anche in un'epoca così tardiva come il 1572, a Langres si trova un **Missale secundum verum insignis ecclesiae Lingonensis usum**.

Con l'invenzione della stampa, questa situazione cambierà. I primi messali a stampa risalgono al 1470 (Costanza) e al 1474 (*Missale romanum*). Queste opere circolano, vengono effettuati dei confronti e ci si accorge che vi si sono insinuate alcune varianti ed errori. Già il ^v Concilio ecumenico del Laterano aveva prescritto che i libri riguardanti

¹⁰ Id., D.I, c. 51, *De consecratione*.

¹¹ Id., D.I, c. 59, *De consecratione*. Anche in questo caso occorre fare la stessa osservazione fatta per gli scritti dei santi Clemente e Telesforo.

¹² Il Sinodo di Vaison, 529; in MANSI J.D., *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, Parigi-Anversa, 1759-1827, vol. VIII, col. 725.

la fede e i costumi sarebbero d'ora in poi sottoposti all'approvazione del vescovo prima della loro pubblicazione¹³. I libri liturgici non sono menzionati esplicitamente, ma sono certamente compresi in questa disposizione.

Di fatto, si assiste alla nascita di una sorveglianza episcopale che andrà via via rafforzandosi. Non si tratta più di copie singole, ma di edizioni del Messale in diverse centinaia di esemplari; prima di autorizzarne la stampa, è normale che l'autorità diocesana ne controlli la conformità e la correttezza. D'altra parte, si tratta di far fronte alle critiche, fondate, dei riformatori protestanti.

Di conseguenza, d'ora in poi i messali cominceranno a riportare titoli del tipo: **Missale moguntinum denuo accuratissima cura recognitum et a prioribus quibusdam mendis...emendatum** (Magonza, 1507), senza che all'inizio venga menzionata esplicitamente l'autorità di controllo. Più tardi, nel 1539, a Parigi si troverà: *Missale ad usum ecclesie parisiensis noviter impressum ac emendatum per deputatos a Rmo Dno J. de Bellayo Pari-siensi episcopo ac a venerabilibus decano et capitulo ejusdem ecclesie canonicos ac doctores theologos*. Qui il diritto episcopale si afferma chiaramente; è vero che il cardinale Jean du Bellay è un grande signore e intende affermarlo, anche in ambito liturgico. Ma vi è anche, in un certo senso, menzione del diritto consuetudinario, di cui i canonici della cattedrale sono i custodi per tradizione.

Questo diritto episcopale sarà del resto affermato, dopo il Quinto Concilio Lateranense, dai sinodi dei vescovi. Ad esempio, i sinodi provinciali di Bourges e di Sens-Parigi (1528) prescrivono che i futuri libri liturgici potranno essere stampati solo con l'approvazione degli ordinari rispet¹⁴.

Passaggio al diritto pontificio

Ma sembrerebbe che il rimedio non sia stato sufficiente: all'apertura del Concilio di Trento, si riscontrano numerose richieste di una «terapia» più energica. Ad esempio, nel 1546, un anno dopo l'apertura del Concilio di Trento, si vedono i Padri di questa illustre assemblea lamentarsi del fatto che, a causa della mancanza di controllo ecclesiale, si fosse insinuato nel

¹³ Conc. Lateranense V, sess. X, 4 maggio 1515, in MANSI J.D., *Sacrorum Conciliorum, op. cit.*, t. XXXII, col. 912-913.

¹⁴ JEDIN H., *Chiesa della fede, Chiesa della storia*, Brescia 1972, 395.

nei messali a stampa si sono insinuate molte cose sconvenienti! D'altra parte, si intravede già la richiesta di un unico messale per tutto il rito latino, richiesta che sarà ripresa dall'arcivescovo di Braga, poi ancora in un memorandum italiano del 1562 e, nello stesso anno, nel memoriale spagnolo per la riforma, senza dimenticare la richiesta formulata anch'essa nel 1562 dallo stesso imperatore Ferdinando I nel suo se , n. 15. Tuttavia, nel 1547 fu costituita una commissione incaricata di redigere l'elenco degli abusi «nella celebrazione della Messa, nelle pratiche relative alle indulgenze, ecc.». I lavori di questa commissione saranno lunghi e si concluderanno solo nel 1562. Due schemi vengono quindi presentati ai Padri del Concilio: un *Compendio*, poi un decreto intitolato *Canones de abusus circa celebrantes vel audientes missam*¹⁶. In questi documenti si parla soprattutto di messe votive, onorari per la messa, nuove prefazioni, ecc. Tuttavia, all'inizio del primo schema si trova una richiesta di unificazione del rito della celebrazione della Messa per tutta la Chiesa, con l'intento di imporlo a tutti; lo schema non solo descrive gli abusi, ma presenta anche una soluzione per porre rimedio a tutti gli abusi, sia passati che futuri, riguardanti la messa¹⁷. Infine, il progetto viene approvato senza difficoltà nella ^{XXII} sessione, il 17 settembre 1562, senza che venga allora menzionata la revisione del messale stesso¹⁸.

Si passa immediatamente alla fase iniziale di realizzazione e proprio a Trento viene costituita una commissione per avviare tale revisione del Messale. Da Roma, il Segretario di Stato, nonché nipote di Pio IV, san Carlo Borromeo, fa pervenire i migliori libri d'altare a disposizione. Ma il tempo stringe e l'assemblea conciliare si conclude con un decreto, datato 1562, che chiede al Sommo Pontefice di portare a termine tale opera¹⁹ e sia i commissari che il materiale vengono trasferiti a Roma.

L'opera, iniziata sotto Pio IV, sarà completata solo sotto il suo successore, lo zelante san Pio V, che promulgherà il Messale richiesto, accompagnato dalla bolla *Quo Primum* del 14 luglio 1570. Questa realizzazione sarà completata da Sisto V nel 1588 in occasione della creazione della Sa-

¹⁵ Jedin, *Chiesa...*, op. cit., 399, 407 e 408.

¹⁶ *Concilii Tridentini Actorum* (EHSES S., ed.), VIII, Friburgo in Brisgovia, 1934, 921-923 e 926.

¹⁷ JEDIN H., *Il concilio di Trento*, IV/1, Brescia, 1979, 298.

¹⁸ *Concilii Tridentini Actorum*, op. cit., 962-963.

¹⁹ *Concilii Tridentini Actorum*, op. cit., IX, 1935, 1106, *De indice librum et catechismo, breviario et missali*: (Dopo aver incaricato il Papa di redigere un elenco dei libri da inserire nell'Indice) *Idemque ... de missali et breviario fieri mandat*.

fu istituita la Congregazione dei Riti, incaricata, tra le altre cose, di vigilare affinché tale riforma fosse correttamente attuata ovunque.

Così, nel giro di tre generazioni, per volontà dei vescovi, in materia di organizzazione della liturgia – poiché la sorte del Messale condiziona in qualche modo l'intera normativa del *munus orandi* – si è passati da un diritto prevalentemente consuetudinario al diritto pontificio. In realtà, non si tratta di una rivoluzione né di una spoliazione dei livelli inferiori a favore di quello superiore, ma dell'applicazione di una sana dottrina ecclesiologica. Il ministero di Pietro, infatti, comporta soprattutto la salvaguardia dell'unità della Chiesa e la conservazione e la trasmissione del deposito della fede. Ora, il modo di redigere i Messali e di celebrare la Messa riguarda direttamente questi due ambiti; è quindi logico che la redazione del Messale sia affidata al Sommo Pontefice.

Questo stato di cose si manterrà fino al ^{XX} secolo, con vari gradi di accettazione – si pensi, ad esempio, ai riti gallicani del ^{XVII} e ^{XVIII} secolo – e l'inserimento di alcune modifiche (introduzione di nuove feste, di inni, ecc.). Così Papa Pio XII ricordava, nel 1947: «Per questo spetta al solo Sommo Pontefice il diritto di riconoscere e stabilire ogni uso riguardante il culto divino, di introdurre e approvare nuovi riti... È diritto e dovere dei vescovi vigilare diligentemente sull'esatta osservanza dei precetti dei santi canoni sul culto divino». ²⁰.

L'opera del Concilio Vaticano II

Ma nel Concilio Vaticano II emerge una nuova preoccupazione. Non si tratta più tanto dell'unità del rito romano quanto dell'adattamento alla diversità dei tempi e dei luoghi. Dopo numerose discussioni e revisioni, i Padri concorderanno sul n. 22 della Costituzione *Sacrosanctum Concilium*:

«§ 1. *La moderazione della sacra liturgia dipende esclusivamente dall'autorità della Chiesa: la quale spetta alla Santa Sede e, secondo le norme del diritto, ai Vescovi.*

§ 2. *In virtù del potere concesso dal diritto, la moderazione delle questioni liturgiche, entro i limiti stabiliti, spetta comunque ai vari gruppi territoriali di Vescovi di varia natura, legittimamente costituiti e competenti in materia.*

²⁰ PIO XII, Enc. *Mediator Dei*, 20 novembre 1947, in *AAS* (1947), 543.

§ 3. *Quapropter nullus omnino alius, etiamsi sit sacerdos, quidquam proprio Marte in Liturgia addat, demat aut mutat* »²¹.

I principi tradizionali sono mantenuti, ma con alcune «sfumature». L'autorità principale spetta sempre alla Santa Sede; il vescovo diocesano rimane il moderatore della liturgia nella propria diocesi. Tuttavia, al fine di facilitare gli adattamenti ai diversi paesi, alcune decisioni, entro limiti ben precisi, sono affidate alle Conferenze episcopali e alle altre assemblee episcopali regionali, come precisato ai numeri da 38 a 40 della stessa Costituzione.

Già in questi testi si evince che ogni idea di improvvisazione o di creatività da parte del celebrante è formalmente esclusa. Le misure di applicazione, le istruzioni e i testi normativi che sono seguiti non hanno fatto altro che confermare questa posizione.

Il primo documento pubblicato dopo la Costituzione sulla liturgia fu il *Motu Proprio Sacram Liturgiam* di Paolo VI, del 25 gennaio 1964²², ovvero appena un mese e mezzo dopo la promulgazione della suddetta Costituzione. Questo documento regolava l'applicazione di una serie di decisioni prese dai Padri conciliari. In particolare, il decimo comma precisava la composizione delle Conferenze episcopali competenti ad applicare il § 2 della *Sacrosanctum Concilium*. Il documento si concludeva con un severo monito, che purtroppo sarebbe rimasto lettera morta in molti paesi: il diritto di innovare spetta alla Santa Sede e, nei limiti del diritto, ai vescovi diocesani, ma in nessun caso ai semplici celebranti.

Sei anni dopo, la Sacra Congregazione per il Culto Divino pubblicò la ^{III} Istruzione per la corretta applicazione della Costituzione sulla liturgia **Liturgicae instaurationes**, il 5 settembre 1970 ²³. Non vi era prevista alcuna nuova misura, ma si insisteva sul rispetto dei riti romani così come descritti nelle Edizioni tipiche e nei libri approvati per i diversi paesi. In particolare vi si affermava:

²¹ §1. Il governo della liturgia dipende esclusivamente dall'autorità della Chiesa: spetta alla Sede Apostolica e, secondo le norme del diritto, al vescovo.

§2. In virtù del potere conferito dal diritto, la gestione delle questioni liturgiche spetta anche, entro i limiti stabiliti, alle varie assemblee di vescovi legittimamente costituite, competenti su un determinato territorio.

§3. Per questo motivo, assolutamente nessun altro, nemmeno un sacerdote, può, di propria iniziativa, aggiungere, togliere o modificare alcunché nella liturgia.

²² Paolo VI, *Motu Proprio Sacram liturgiam*, AAS 56 (1964) 139-144.

²³ S.C. PER IL CULTO DIVINO, III istruzione per la corretta applicazione della Costituzione sulla liturgia *Liturgicae instaurationes*, 5 settembre 1970, AAS 62 (1970) 692-704.

- Non si deve spogliare ulteriormente la liturgia. La riforma liturgica non mira alla desacralizzazione né alla «secolarizzazione»; «È necessario conservare ai riti la loro dignità, la loro solennità e il loro carattere sacro» (n. 1);

- non è mai lecito sostituire i testi biblici con altre letture tratte da autori religiosi o profani (n. 2);

- non è consentito modificare i testi liturgici di propria iniziativa. Le antifone d'ingresso e di comunione devono essere tratte da libri approvati dalla Santa Sede o dalle Conferenze episcopali (n. 3);

- il celebrante potrà rivolgersi all'assemblea con brevissime esortazioni all'inizio, prima del prefazio e prima del congedo; non lo farà durante la preghiera eucaristica (n. 3f);

- la preghiera eucaristica, per sua natura, spetta esclusivamente al sacerdote, poiché «nella liturgia ciascuno deve compiere solo e totalmente ciò che gli spetta» (SC 28) (n. 4).

In sintesi, questo documento ribadisce concretamente i principi enunciati dalla SC 22: alla Santa Sede e, nei limiti del diritto, ai vescovi diocesani (singolarmente o in gruppo) spetta la regolamentazione della liturgia, mentre i celebranti devono attenersi ai riti approvati.

Nel 1994, la Sacra Congregazione per il Culto Divino pubblicò la sua ^{IV} Istruzione per una corretta applicazione della Costituzione conciliare sulla liturgia **De liturgia romana et inculturati** ^{one}²⁴. Poiché le stesse difficoltà continuano a manifestarsi, il magistero ecclesiale ricorda ancora una volta che solo la Santa Sede, i Vescovi e le Conferenze episcopali hanno il diritto e la competenza di adattare i riti sacri (n. 28). Chiede inoltre, conformemente alla SC 23, che «per quanto possibile, non vi siano differenze rituali significative tra regioni limitrofe» (n. 51).

Infine, in questo anno 2001, vede la luce la ^V Istruzione della serie: *De Usu lingua-rum popularum in libris liturgiae romanae edendis*. Questo documento apporta nuove precisazioni sui rapporti reciproci tra la Santa Sede, in particolare la Congregazione per il Culto Divino, e le Conferenze Episcopali per quanto riguarda la traduzione dei libri

²⁴ S.C. PER IL CULTO DIVINO, ^{IV} Istruzione per una corretta applicazione della Costituzione conciliare sulla liturgia **De liturgia romana et inculturatione**, 25 gennaio 1994, **Notitiae** 30 (1994), 116-151.

liturgici e la loro edizione. Si tratta di garantire che tali libri, pur essendo adattati alle diverse culture, rimangano pienamente fedeli alla Liturgia romana.

Attuale ripartizione delle competenze

1. La Santa Sede

Il Papa ha il ruolo di «principio perpetuo e visibile e fondamento dell'unità che lega tra loro sia i vescovi sia la moltitudine dei fedeli». Questo ruolo comprende, da un lato, la salvaguardia del deposito della fede e, dall'altro, il mantenimento dell'unità della Chiesa di Cristo. Questi due attributi, o aspetti della stessa funzione di Pastore supremo, si completano a vicenda in modo indissociabile.

Il potere che ne deriva non è solo ordinario (legato alla carica stessa e non frutto di alcuna delega), plenario (risiedente nella persona stessa del Pontefice, le cui decisioni non necessitano quindi dell'approvazione di altri per essere applicabili) e supremo (non vi è autorità superiore), ma anche immediato (il Papa, per esercitare il proprio potere su tutti, collettivamente e individualmente, non ha bisogno di ricorrere ad alcun intermediario) e universale (sia sulla Chiesa latina che sulle Chiese orientali). Il Papa è legislatore per la Chiesa universale.

È coadiuvato in queste funzioni dagli organi della Curia romana; questi ultimi svolgono quindi un ruolo sussidiario e partecipano al potere supremo del Sommo Pontefice per delega.

A seguito, da un lato, di questo ruolo di moderatore universale e, dall'altro, delle circostanze storiche (anarchia liturgica, deleghe del Concilio di Trento relative ai libri liturgici, ecc.), i Papi furono indotti, a partire dal ^{XVI} secolo, a centralizzare nelle loro mani la quasi totalità del potere normativo in materia di culto, soprattutto dopo l'istituzione della Sacra Congregazione dei Riti da parte di Sisto V.

Con il Concilio Vaticano II, questa situazione cambierà: una maggiore consapevolezza del ruolo dei vescovi residenti porterà a una certa decentralizzazione a favore delle Conferenze episcopali e dei singoli vescovi. A loro saranno affidate decisioni che fino ad allora erano di esclusiva competenza della Santa Sede.

Tuttavia, l'insegnamento infallibile in materia di fede e di costumi riguardante i sacramenti e il culto divino rimane di competenza esclusiva del Papa. Allo stesso modo, gli sono riservate personalmente alcune decisioni di grande importanza, riguardanti, ad esempio, la materia e la forma dei sacramenti. È così, per citare solo un caso, che la commissione incaricata, dopo l'ultimo Concilio, di preparare la riforma del sacramento dell'Unzione degli infermi ha ritenuto che tale riforma dovesse essere avviata dall'autorità pontificia. Questo è stato l'oggetto della Costituzione apostolica *Sacram unctione*, n. 25. Allo stesso modo, il nuovo Ordo della Messa è stato promulgato dalla Costituzione apostolica *Missale Romanum* del 3 aprile 1969.

In generale, tutta la legislazione riguardante la Chiesa universale in materia importante proviene quindi direttamente dal Successore di Pietro. Tuttavia, in alcuni casi, egli può delegare tale potere legislativo a uno o all'altro organo della Curia romana (cosa che fa di norma per quanto riguarda la Commissione pontificia per l'interpretazione dei testi legislativi). Ma, di per sé, gli organismi della Curia e i dicasteri in particolare hanno solo un ruolo amministrativo.

Si occupa in primo luogo delle questioni liturgiche la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Il suo ruolo è definito dagli articoli da 62 a 70 della Costituzione *Pastor Bonus* ²⁶. Si tratta essenzialmente di «occuparsi di tutto ciò che spetta alla Santa Sede, fatta salva la competenza della Congregazione per la Dottrina della fede²⁷, in materia di regolamentazione e promozione della sacra liturgia, in particolare dei sacramenti» (PB, art. 62).

Più precisamente, le principali funzioni di detta Congregazione, così come descritte dalla Costituzione apostolica del 1988, sono le seguenti:

- la tutela della disciplina dei sacramenti, la loro celebrazione valida e lecita;
- la concessione di indulti e dispense in tali materie che esulano dalle competenze dei vescovi;
- la promozione della pastorale liturgica, soprattutto per quanto riguarda la celebrazione dell'Eucaristia;
- la compilazione e la correzione dei testi liturgici;

²⁵ PAOLO VI, *Costituzione apostolica* *Sacram unctionem*, 30 novembre 1972, AAS 65 (1973) 5-9.

²⁶ GIOVANNI PAOLO II, *Costituzione apostolica* Pastor Bonus, 13, 20 novembre 1988, (d'ora in poi PB) AAS 80 (1988) 863.

²⁷ E della Congregazione per le Chiese orientali, avrebbe potuto aggiungere il testo, come vedremo in seguito.

- la revisione dei calendari liturgici particolari;
- la revisione delle traduzioni e degli adattamenti dei libri liturgici delle Conferenze episcopali;
- le cause di invalidità delle ordinazioni sacre;
- il culto delle sacre reliquie e la conferma dei patroni celesti.

In pratica, per quanto riguarda il nostro argomento, le edizioni tipiche dei libri liturgici rientrano quindi nella competenza di questo dicastero, ma per alcune di esse, ritenute di maggiore importanza per la Chiesa universale, la promulgazione avviene tramite un documento pontificio: è così che la Costituzione apostolica **Missale romanum**, del 1969, ha accompagnato l'«uscita» del nuovo messale nel 1970²⁸.

Successivamente, ogni conferenza episcopale, o gruppo di conferenze episcopali di stessa lingua, prepara la traduzione del messale (o di altro libro liturgico) nella propria lingua. Tale traduzione deve essere sottoposta all'approvazione della Congregazione. È sempre questa che esamina anche le richieste di adattamenti più profondi che le possono essere sottoposte dalle conferenze episcopali, in conformità con *il Sacrosanctum Concilium* n. 40²⁹.

Per contro, nell'ambito che ci interessa, ovvero l'autorità competente in materia liturgica, rientrano nella competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede i delitti contro la fede e i delitti più gravi contro i costumi commessi nella celebrazione dei sacramenti. In pratica, anche quando una conferenza episcopale, per ragioni pastorali, richiederà l'adattamento di una preghiera o di un rito, sia nell'ordinario della Messa, sia per una celebrazione particolare, e tale adattamento sarà ritenuto suscettibile di comportare conseguenze dottrinali, sarà a questa Congregazione che la richiesta sarà deferita per esame³⁰.

La Congregazione per le Chiese orientali, dal canto suo, ha tutte le competenze della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti per quanto riguarda le Chiese *sui iuris* che le sono soggette³¹.

²⁸ C. 838, § 2. *Spetta all'Apostolica Sede ordinare la sacra liturgia della Chiesa universale e pubblicare i libri liturgici.*

²⁹ C. 838, § 3. *Spetta alle conferenze episcopali preparare le versioni dei libri liturgici nelle lingue vernacolari, opportunamente adattate entro i limiti definiti negli stessi libri liturgici, e pubblicarle, previa approvazione della Santa Sede.*

³⁰ *Pastor Bonus*, art. 52.

³¹ *Pastor Bonus*, art. 56.

2. Le Conferenze episcopali

Occorre innanzitutto comprendere bene che le conferenze episcopali non costituiscono un ulteriore livello nella gerarchia della Chiesa, una sorta di intermediario tra la Santa Sede e i vescovi residenti, ma, secondo la definizione data dal canone ⁴⁴⁷³², esse facilitano l'esercizio congiunto di alcune funzioni pastorali da parte dei vescovi di una nazione o di un territorio per promuovere un certo coordinamento, in vista del massimo bene pastorale dei fedeli. Questo organismo non «sovrasta» quindi i vescovi nel loro incarico pastorale, ma permette loro di coordinare la propria azione in una serie di ambiti in cui ciò è necessario.

Per quanto riguarda la liturgia, vi sono a priori due grandi ambiti in cui i vescovi delle diocesi di una stessa regione devono concertarsi: da un lato le traduzioni e gli adattamenti dei libri liturgici, e dall'altro una serie di casi in cui è consentito adattare le leggi universali alle circostanze di luogo e di tempo. Infatti, a causa della mobilità delle persone e della necessità di ottimizzare l'uso di determinati mezzi materiali su larga scala, in particolare per quanto riguarda l'edizione dei libri, la concertazione e il coordinamento tra i capi delle Chiese particolari appaiono ormai indispensabili.

Si tratta principalmente delle seguenti questioni:

- le traduzioni e gli adattamenti dei libri liturgici (adattamenti entro i limiti definiti dalle edizioni tipiche, il che include in alcuni casi modifiche e integrazioni ai *praenotanda*; cfr. ^v Istruzione per la corretta applicazione delle Costituzioni del Concilio Vaticano II, 28 marzo 2001);
- altri adeguamenti previsti dalla legislazione: ad esempio, in materia di arte e musica sacra, l'età della Cresima, i materiali per gli altari fissi, il calendario liturgico, gli ornamenti sacri, i comportamenti dei fedeli durante le celebrazioni, l'età richiesta per ricevere la Cresima;

³² Questo canone riprende il testo del Decreto conciliare *Christus Dominus*, 38, § 1, ma, a mio avviso, precisandolo meglio. Il Concilio, infatti, in quel punto definiva le Conferenze episcopali come «un'assemblea in cui i prelati di una nazione o di un territorio esercitano congiuntamente il loro incarico pastorale...». Mi sembra che questa definizione si prestasse a ogni sorta di invasione da parte della Conferenza sull'autorità dei singoli vescovi, come di fatto è avvenuto in alcuni paesi nei primi anni di funzionamento di queste istituzioni dopo il Concilio. Va notato che la posizione qui esposta è quella che emerge dalla lettura del Codice e, tra l'altro, dal documento della Congregazione per i Vescovi «Statuto teologico e giuridico delle conferenze episcopali» (1988).

- alcune iniziative di promozione della liturgia, nella misura in cui riguardano un intero territorio: ad esempio, i direttori liturgici adottati dalla Conferenza episcopale in Assemblea generale o dalla commissione episcopale competente. Va notato che, secondo il can. 455, § 1, la suddetta Conferenza può emanare decreti generali solo nei casi previsti dal diritto. In tal modo il potere delle Conferenze episcopali è strettamente limitato.

3. I vescovi residenti

È necessario comprendere bene che i vescovi residenti non sono «prefetti», la cui unica funzione sarebbe quella di applicare le decisioni provenienti dall'autorità centrale³³. Allo stesso modo, le diocesi non sono semplici suddivisioni amministrative della Chiesa universale, ma una «porzione del Popolo di Dio... una Chiesa particolare nella quale è realmente presente e operante la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica»³⁴. In altre parole, si tratta di «Chiese particolari nelle quali e a partire dalle quali esiste l'unica e sola Chiesa cattolica»³⁵.

I vescovi diocesani, «che per istituzione divina succedono agli Apostoli, mediante lo Spirito Santo che è loro donato, sono costituiti Pastori nella Chiesa per essere essi stessi maestri di dottrina, sacerdoti del culto sacro e ministri di governo»³⁶; essi hanno pieno potere legislativo nella propria diocesi, ma le leggi da loro emanate devono inserirsi nel quadro dell'ordinamento canonico della Chiesa universale per preservarne l'unità, e coordinarsi con quelle degli altri vescovi della stessa Conferenza episcopale, per le ragioni pastorali che abbiamo già visto.

Prima del Concilio, la necessità di inserire le norme particolari all'interno della legislazione universale era intesa in modo tale, soprattutto in materia liturgica, che di fatto il potere del vescovo era molto ridotto: in pratica, poteva stabilire solo alcune applicazioni

³³ Tra i tipi di Chiese particolari, qui prenderemo in esame solo l'archetipo, ovvero la diocesi con a capo un vescovo residente, ma esistono anche diocesi guidate da un amministratore apostolico, prelature territoriali e abbazie territoriali, vicariati apostolici e prefetture apostoliche; il capo di queste strutture partecipa ai poteri del vescovo residente in misura diversa.

³⁴ Decreto conciliare *Christus Dominus*, 11, ripreso dal can. 369 del Codice del 1983.

³⁵ Costituzione conciliare *Lumen Gentium* 23, ripresa dal can. 368 del Codice di Diritto Canonico.

³⁶ Costituzione conciliare *Lumen Gentium* 20 (cfr. *Christus Dominus*, 2), ripresa dal can. 375, § 1.

applicare le norme a casi concreti e dispensare da alcune leggi universali, il più delle volte grazie a poteri speciali concessi dalla Santa Sede.

Successivamente, il Decreto conciliare *Christus Dominus* ha ribaltato questa «prassi» proclamando il diritto dei vescovi di dispensare dalle leggi generali della Chiesa, salvo riserva particolare da parte della Santa Sede. Si tratta di un notevole ribaltamento di prospettiva, che ha permesso una certa decentralizzazione.

Nel periodo postconciliare, sono stati loro riconosciuti altri diritti, poi sanciti dal Codice di Diritto Canonico del 1983. Seguendo T.J. Gree n. 37, si potrebbero schematizzare i principali poteri normativi dei vescovi – oltre al suddetto potere di dispensa – nel modo seguente:

- il vescovo può consentire, a determinate condizioni, forme di «scambi sacramentali» con i «fratelli separati»;
- per quanto riguarda la dispensazione dei sacramenti ai fedeli, diverse opzioni rientrano nella sua iniziativa legislativa, come il permesso di celebrare il battesimo solenne in ospedale (c. 860, § 2), la possibilità di conservare l'Eucaristia in un'abitazione privata al di fuori della chiesa (c. 935), la prescrizione di processioni eucaristiche (c. 944, § 3), ecc.;
- se necessario, spetta al vescovo decidere in merito alle celebrazioni domenicali in assenza di un sacerdote (c. 1248);
- in materia di funerali, egli può emanare norme relative alla chiesa da utilizzare; può inoltre prescrivere la tenuta di un registro delle sepolture (c. 1182).

Come si può vedere, non si tratta di un potere molto ampio, ma riguarda piuttosto aspetti specifici, legati alla conoscenza personale che il prelado ha della propria diocesi e delle sue esigenze specifiche. Inoltre, egli è il regolatore dell'attività liturgica nella propria diocesi, il che implica norme particolari e decisioni personali.

4. I celebranti

37 GREEN T.J., *The Church's Sanctifying Mission: Some aspects of the normative role of the diocesan bishop*, *Studia Canonica* 25 (1991) 245-276.

In questo caso non si tratta di un'autorità competente in materia normativa, ma di coloro che sono tenuti ad applicare le norme universali e particolari. I celebranti hanno il grave dovere di attenersi alle prescrizioni del diritto e dei libri liturgici. È in questo senso che va interpretato il terzo paragrafo della *Sacrosanctum Concilium* 22: «Per questo motivo, assolutamente nessun altro, nemmeno un sacerdote, può di propria iniziativa aggiungere, togliere o modificare alcunché nella liturgia».

Al celebrante si applica in modo particolare la massima di sant'Isidoro di Siviglia: «*Ri-tus ad iustitiam pertinet quasi rectum ex quo pium, equum et sanctum* . 38. » Egli è ministro della Chiesa: deve, per giustizia verso di essa e verso i fedeli, compiere il rito così come essa lo prescrive, affinché la celebrazione sia veramente ecclesiale e santa.

Tuttavia il suo ruolo di celebrante non è trascurabile e non si limita a un'applicazione passiva. Deve infatti adattare la celebrazione all'assemblea dei fedeli a cui è destinata, in ogni caso concreto, al fine di garantire una partecipazione ottimale. A tal fine, deve innanzitutto conoscere bene, oltre ai principi teologici generali e particolari, i libri liturgici che utilizzerà, con le opzioni offerte da tali libri , n. 39. Ogni officio deve essere preparato con cura, pensato, meditato e pregato. Il celebrante deve inoltre tenere conto dei consigli degli stessi fedeli. Naturalmente, occorrerà scegliere canti adeguati; spesso si potranno anche scegliere, in una certa misura, le letture. Successivamente, si esamineranno in anticipo anche le diverse opzioni consentite dalle rubriche nel corso della celebrazione.

38 Isidoro di Siviglia, *Liber differentiarum*, I, 122, P. L., LXXXIII, 23.

39 A questo proposito è interessante notare il modo in cui il Messale Romano tratta concretamente ogni rito, indicando ciò che è obbligatorio, facoltativo o a discrezione del celebrante; i termini utilizzati per esprimerlo sono in genere scelti con giudizio ed esprimono ogni sfumatura con precisione. Di norma prescrive semplicemente e chiaramente: *sa-cerdos (vel populus) facit*. A volte insisterà su una prescrizione importante o di cui teme l'omissione: *sacrum ... silentium... est servandum; de praecepto homilia habeatur*. Ma quando si tratta di un rito facoltativo, o che può essere adattato, le rubriche, in particolare nell'*Institutio Generalis*, lo esprimono chiaramente: *adhiberi potest; omitti possunt*, ecc. A volte una prescrizione è raccomandata ma non obbligatoria: *expedit*, ad esempio. Vi sono inoltre delle scelte che il celebrante può compiere tenendo conto delle circostanze relative al luogo e alle persone (ad esempio, riguardo ai canti). Cfr. a questo proposito l'interessante studio pubblicato dalla COMMISSIONE SPAGNOLA DI LITURGIA, *Creatividad en la fidelidad* (Notitiae 22 (1986) 782-798).

In sintesi, spetta al celebrante fare in modo che la liturgia parrocchiale o comunitaria non sia il semplice compimento materiale, formale e quasi meccanico dei riti, ma sia davvero l'incontro con il Dio vivente⁴⁰. nella celebrazione ecclesiale.

Necessità di rispettare le norme liturgiche

Un'ampia tendenza pastorale ritiene che il celebrante, quando si lascia andare alla propria creatività spontanea e informata dalla conoscenza che ha dei partecipanti, si ponga nelle condizioni ideali per realizzare una liturgia «che funzioni», adatta ai fedeli presenti e, per questo motivo, in grado di offrire loro il massimo. La prima domanda che ci si potrebbe porre, alla luce di alcune di queste celebrazioni creative, è la seguente: cosa vuole «offrire» esattamente il celebrante? Ma la questione principale è sapere se, così facendo, egli sia realmente ministro della Chiesa, fedele all'intenzione di quest'ultima.

Elenchiamo alcune ragioni che rendono questa conformità alle norme liturgiche (sia quelle del Codice di Diritto Canonico, sia quelle delle autorità competenti, sia quelle contenute negli stessi libri liturgici) non solo necessaria, ma anche utile e proficua per tutti.

1. La natura cultuale della liturgia

Il Concilio Vaticano II, nella sua Costituzione *Sacrosanctum Concilium*, n. 7, ha definito la liturgia come «l'esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo... in cui il culto pubblico integrale è esercitato dal corpo mistico di Gesù Cristo». Si potrebbe anche vedere in ciò la continuazione, da parte della Chiesa, della liturgia inaugurata da Gesù Cristo durante il suo passaggio tra gli uomini e che durerà fino alla fine dei tempi, 41.

⁴⁰ È in questo senso che si può parlare di «creatività». Non si tratta quindi di reinventare la liturgia secondo le proprie fantasie personali, ma di adattarla alla comunità concreta utilizzando tutte le opzioni proposte dal Messale con discernimento, fedeltà e zelo. Lo studio della suddetta Commissione episcopale per la liturgia associa in modo molto opportuno i termini creatività, adattamento e fedeltà, arrivando ad affermare che la fedeltà è l'autentica pietra di paragone della vera creatività liturgica cattolica (p. 786). Il documento prosegue sottolineando chiaramente che il ruolo del presidente della celebrazione non si riduce a una sorta di gioco di destrezza con i testi e le opzioni del Messale, ma che egli deve comportarsi come il mistagogo della comunità, colui che la inizia e la guida verso una celebrazione più piena e meglio compresa (p. 795). Qui troviamo elementi di grande importanza anche per la formazione dei futuri sacerdoti: i corsi di liturgia non possono limitarsi all'esame di alcune rubriche e regole, ma devono certamente contribuire a preparare i futuri sacerdoti al loro ruolo di celebranti.

41 *Sacrosanctum Concilium*, n. 6, riprendendo un'espressione dell'Enciclica *Mediator Dei* di Pio XII.

Il carattere di culto pubblico reso a Dio dalla Chiesa è quindi talmente inerente alla liturgia che, senza di esso, la liturgia perderebbe la propria identità. Pertanto, un'autocelebrazione dell'assemblea da parte di essa stessa, o una sessione di insegnamento morale-umanitario, anche se rivestite di alcune forme liturgiche, uscirebbero dal quadro culturale della Chiesa.

Certamente la Chiesa non deve rimanere estranea ai problemi degli uomini e delle donne dei nostri giorni. Inoltre, al giorno d'oggi non si può celebrare ignorando l'assemblea concreta riunita, soprattutto da quando, nel periodo postconciliare, sono state introdotte tante possibilità volte a coinvolgere l'assemblea.

Ma poiché la tendenza è sempre quella del «super-adattamento», della volontà di incarnare la celebrazione nel «concreto», nella quotidianità, spesso si finisce per perdere di vista il carattere essenzialmente trascendentale dell'atto culturale. Data quindi la «fragilità» degli uomini, sempre più inclini alle cose terrene, occorrono un'autorità e delle norme che indichino fino a dove ci si può spingere e quale sia il limite da non superare.

Del resto, è proprio conservando alla liturgia la sua autentica dimensione culturale che se ne valorizzerà la portata pastorale, sia dal punto di vista soprannaturale, naturalmente, sia sul piano naturale. Il culto pubblico è fonte di grazia, perché è realmente un'azione del Corpo mistico di Cristo, compiuta secondo le prescrizioni e le modalità stabilite da Nostro Signore stesso e sviluppate dalla sua Chiesa. Al contrario, se viene snaturato dagli uomini, se il dono di Dio viene «manipolato» dagli uomini, finisce per perdere tutta la sua ricchezza, anche sul piano pedagogico e naturale.

2. La validità dei sacramenti

Esiste una tendenza moderna piuttosto diffusa che consiste nel mettere talmente in risalto i valori umani e soggettivi della liturgia da arrivare a sminuire, o addirittura, in casi estremi, a negare implicitamente o esplicitamente l'aspetto soprannaturale dei sacramenti. E questa alterazione la Chiesa non può permetterla, pena il rischio di diventare infedele al suo divino Fondatore e alla sua missione di trasmettere il deposito della fede.

I sacramenti sono doni di Dio, che trasmettono efficacemente la grazia per se stessi, *ex opere operato*. Nella sua immensa bontà, Nostro Signore Gesù Cristo ce li ha donati come fonti insostituibili di forza soprannaturale e li ha affidati agli Apostoli e

ai loro successori affinché ne fossero fedeli dispensatori. Ce li ha donati con una natura teologica precisa e specifica e, in una certa misura, con la loro materia e la loro forma rituale. I sacramenti sono quindi azioni di Cristo che il sacerdote amministra in suo nome.

La Chiesa gode di una certa libertà per adattarli ai tempi e ai luoghi; i libri liturgici prevedono anche alcune opzioni da parte del celebrante, in funzione delle persone concrete alle quali li conferisce. Ma in nessun caso questi adattamenti possono intaccare l'essenza del sacramento, né l'unità del rito romano, per quanto riguarda la Chiesa latina.

È quanto esprime, nel suo splendido latino, il Dottore Angelico, nel modo seguente:
*«Gli apostoli e i loro successori sono vicari di Dio per quanto riguarda il governo della Chiesa costituita mediante la fede e i sacramenti della fede. Unde, sicut non licet eis constituere aliam Ecclesiam, ita non licet eis tradere aliam fidem, neque instituere alia sacramenta. Sed per sacramenta, quae de latere Christi pendentis in cruce fluxerunt, dicitur esse fabricata Ecclesia Christi »*⁴².

3. La veridicità dottrinale

Essendo preservata la validità dei sacramenti, modifiche arbitrarie apportate alle preghiere che costituiscono il contesto rituale della loro celebrazione e amministrazione, ai «riti secondari», ecc., possono finire per esprimere una teologia che non sia in accordo con il deposito della fede.

Questa fu una delle ragioni principali, se non la principale, della comparsa della legislazione canonica in materia liturgica: si trattava in particolare di porre dei limiti alla «creatività» liturgica. È così che vediamo il IV Concilio di Cartagine, nell'anno 397, vietare l'uso di nuove preghiere prima di averle sottoposte ai «fratelli più istruiti», *nisi eas prius cum instructoribus fratribus contulerit*.⁴³ E sant'Agostino, che scrive nello stesso periodo, ci informa che la causa di questa misura è non solo la mediocrità di alcune creazioni, ma anche l'ignoranza teologica che esse rivelano: *«multa in eis reperiuntur contra catholicam fide»* m 44.

⁴² San TOMAS D'AQUINO, *Summa theologiae*, III, q. 64, art. 2 ad 3.

⁴³ Concilio di Cartagine IV, can. 23, in MANSI, *Concil. ampl. coll.*, III, Parigi, 1803, 933.

⁴⁴ SAN AGOSTINO, *De Baptismo*, 6, 24, 47, in CSEL 51, 323.

Ora, la Chiesa non può permettere che la liturgia esprima in tal modo errori dottrinali, pena la propria distruzione. Infatti la *lex supplicandi* e la *lex credendi* sono intimamente legate, poiché la liturgia deve esprimere la fede; se essa arriva a proclamare l'errore, è proprio quell'errore che i fedeli crederanno, dato che è infatti principalmente attraverso le celebrazioni che essi vengono istruiti nella fede. Si verifica così non solo il famoso assioma attribuito a san Celestino, «*Legem credendi lex statuat supplicandi*»⁴⁵, ma anche il suo reciproco, nella misura in cui le credenze sono in qualche modo plasmate dal culto. È attraverso i riti che la fede si manifesta e si nutre.

4. La dimensione ecclesiale della liturgia

«I sacramenti sono “della Chiesa”, in questo duplice senso: sono “da lei” e “per essa”, ci dice il Catechismo della Chiesa Cattolica che⁴⁶. Anche il Concilio Vaticano II afferma chiaramente che la liturgia è opera della Chiesa. E già in precedenza Pio XII aveva proclamato: «La liturgia è il culto pubblico della Chiesa»⁴⁷. Di conseguenza, ogni celebrazione è «della Chiesa» e deve avvenire in suo nome; deve esprimere questo aspetto attraverso la fedeltà alle norme liturgiche.

Se un celebrante compie un rito in nome di un'istituzione, tutti comprendono facilmente che deve attenersi alle prescrizioni di quest'ultima; se invece inventa e improvvisa gesti e parole, dà a intendere di essere il padrone e il creatore del rituale. Allo stesso modo, se un sacerdote si lascia andare a improvvisazioni nel corso di una cerimonia liturgica, è colpevole di una sorta di menzogna, o almeno di indurre in errore i fedeli su un punto che non è secondario. Inoltre, commette un'usurpazione, attribuendosi un'autorità che non gli spetta, e priva il rito di una delle sue dimensioni essenziali, proprio quella ecclesiale.

Da parte loro, i fedeli che partecipano a un'azione liturgica hanno diritto a che essa sia celebrata in modo tale da poterne riconoscere il carattere ecclesiale e a non essere trascinati in celebrazioni la cui natura dipenderebbe esclusivamente dall'arbitrio del celebrante.

⁴⁵ SAN CELESTINO, *Indiculus*, cap. 8, in DENZINGER H.-SCHÖNMETZER A., *Enchiridion Symbolorum*, n. 246, edizione 1973.

⁴⁶ *Catechismo della Chiesa Cattolica*, op. cit., § 1118.

⁴⁷ PIO XII, *Enc. Mediator Dei*, op. cit., 528.

5. La realizzazione della missione della Chiesa

Un altro modo di affrontare lo stesso problema è quello di partire dai «compiti» costitutivi della Chiesa – i *muner*, a. 48. Il Signore, infatti, ha istituito la Chiesa per trasmettere agli uomini la sua dottrina e amministrare loro i sacramenti, conferendole il compito e l'autorità di «pascolare» il suo gregge, con la corrispondente autorità. Essa è quindi investita dei tre uffici di insegnare, santificare e governare – *munera docendi, sanctificandi et regendi*. Certamente queste tre funzioni sono anche quelle di ogni vescovo: «Si tratta [...] di tre aspetti dell'unica funzione di pastore, successore degli Apostoli »⁴⁹.

Consideriamo inoltre che «è piaciuto a Dio che gli uomini non ricevessero la salvezza e la santificazione separatamente, al di fuori di ogni legame reciproco; Egli ha voluto invece farne un popolo che Lo conoscesse secondo la verità e che Lo servisse nella santità». Ci troviamo di fronte alla duplice natura della Chiesa: società divina e umana, «organizzata gerarchicamente da un lato e Corpo mistico dall'altro »⁵⁰.

Per la sua natura di società umana strutturata, la Chiesa deve quindi disporre di un potere, di un'autorità che governi, dotata dei mezzi per adempiere alla propria missione, vale a dire i tre *munera*. Per quanto riguarda in particolare il *munus sanctificandi*, la gerarchia ecclesiale deve essere in grado di vigilare sulla celebrazione e sull'amministrazione dei sacramenti, il che implica garantirne la validità e la degna amministrazione a tutti i livelli. Di conseguenza, questa stessa gerarchia deve poter legiferare in materia e imporre le proprie leggi sia ai ministri sacri che ai fedeli.

In pratica, questo potere legislativo, che fa parte del potere di governo, si esercita a due livelli:

- la «formalizzazione», ovvero la determinazione della forma esatta dei sacramenti, dei gesti e delle parole; Cristo ha istituito, in una certa misura, il sacramento stesso con i suoi elementi costitutivi essenziali, ma spetta alla Chiesa precisare come, nella pratica, avverrà la loro celebrazione;

48 Questa sezione non si basa su elementi nuovi, ma, riprendendo dati già trattati da altri punti di vista, permette di mettere in evidenza nuovi aspetti.

49 San Matteo 16, 18-19; 28, 19; San Giovanni 21, 16 e 17.

50 Concilio Vaticano II, *Costituzione Lumen Gentium*, 24 (cfr. anche nn. 8 e 9).

- la creazione delle strutture necessarie alla corretta realizzazione di questa «formalizzazione», il che implica un'intera struttura ecclesiale con diocesi, seminari, parrocchie, ecc. Non si tratta, del resto, solo di creare queste strutture, ma anche di assicurarsi che rimangano sane e che la «prassi» non devii.

Ma questo potere legislativo dovrà essere accompagnato da un potere di governo, che organizzi ogni cosa in vista della realizzazione di quanto sarà stato regolamentato (lavorando al contempo per incoraggiare e promuovere il bene in tutte le sue forme), e da un potere disciplinare o coercitivo, per far rispettare le leggi. Senza questi ultimi due poteri, le norme emanate rimarrebbero lettera morta.

6. La ricchezza dei riti

L'ultimo punto che affronteremo sarà quello del contenuto dei riti, considerato in sé stesso. Infatti, oltre alla validità dei sacramenti e alla conformità delle celebrazioni al deposito della fede, vi è tutta una ricchezza da preservare nella liturgia, sia dal punto di vista dottrinale, morale e ascetico, sia dal punto di vista storico, ecclesiale e antropologico, senza dimenticare la bellezza della liturgia. Prendiamo, ad esempio, una semplice preghiera del messale, la colletta della Messa del giorno di Natale, così come si trova nel Messale Romano in latino:

«Deus, che hai mirabilmente creato la dignità della natura umana e l'hai mirabilmente ricreata, concedici, ti preghiamo, di essere partecipi di quella divinità che si è degnata di diventare partecipe della nostra umanità. Che vive con te».

Queste poche parole evocano tutta la bellezza della creazione, l'immenso beneficio della redenzione, che in un certo senso ha inizio con la Natività, la dignità soprannaturale dell'uomo redento, nonché la sua vocazione a partecipare alla beatitudine divina (la ricchezza di questa preghiera non deriva solo dalla giustapposizione di riferimenti dottrinali, ma anche dalla loro armoniosa combinazione). Questa preghiera risale al Sacramentario di Verona (circa 1239); inoltre, incorpora idee e immagini sviluppate da papa san Leone il Grande, n. 51: un sacerdote che improvvisasse la propria colletta priverebbe se stesso e priverebbe i fedeli di questo tesoro di dottrina, spiritualità, bellezza e tradizione ecclesiastica.

51 JOHNSON C.-WARD A., *The Sources of the Roman Missal*, Notitiae 22 (1986) 618-620.

Un altro esempio: i diversi paramenti e ornamenti che il sacerdote indossa per la celebrazione della Messa hanno ciascuno un significato riguardo alle disposizioni che egli deve adottare per questa sacra funzione: l'amitto è simbolo della purezza e del vigore della fede; l'alba, della purezza della coscienza; il cordone, della purezza dei costumi; la stola, della santa speranza nella nuova alleanza; la casula, del giogo santificante del servizio di Cris , t. 52.

Ma occorre conoscere questi valori. Ed è qui che ci imbattiamo in una delle grandi tentazioni: non si capisce, quindi si elimina. Un altro atteggiamento, forse ancora più superficiale, consiste nel non occuparsi di nulla e nell'improvvisare tranquillamente. Il risultato in entrambi i casi è lo stesso: i fedeli, e prima di loro lo stesso celebrante, sia detto per inciso, vengono privati di grandi ricchezze. Si potrebbe citare anche quell'atteggiamento che tende a screditare il linguaggio simbolico della liturgia, riducendolo al rango di allegorie.

Non sarebbe forse meglio spiegare al popolo il significato dei riti, preferibilmente al di fuori della celebrazione liturgica? Si tratterebbe di un'intera catechesi (preceduta, forse, da un percorso di formazione da parte dei sacerdoti) da intraprendere per educare i fedeli a comprendere, apprezzare e partecipare più pienamente ai riti della Chiesa in tutta la loro ricchezza.

Notiamo inoltre che molti di questi «dettagli», sia i riti propriamente detti sia gli oggetti utilizzati e l'ambientazione liturgica, contribuiscono a significare il carattere sacro degli atti liturgici. Ecco ancora un valore non trascurabile, che rischia di andare perduto da molti ministri sacri e comunità di fedeli. Eppure la perdita del senso del sacro rischia fortemente di essere il preludio alla perdita della fede.

Un rito particolare, un gesto liturgico prescritto, un ornamento o un abito, una preghiera, ecc., o ancora l'associazione di un gesto e di una preghiera, possono veicolare uno o anche più significati; spesso sono eredi di tradizioni liturgiche millenarie. Costituiscono veri e propri tesori che possono arricchire notevolmente i fedeli. Va notato che non si tratta solo di vestigia del passato, che in fin dei conti interesserebbero solo i nostalgici e gli storici della Chiesa, ma dell'intero contesto degli atti di culto, le cui componenti, oltre al loro valore pedagogico astratto, sono anche ausiliari per la santificazione dei ministri e dei fedeli, aiutando a comprendere, tra gli altri aspetti, il contesto ecclesiale e spirituale in cui si inserisce il rito sacro.

52 Spiegazioni ispirate alle antiche preghiere da recitare mentre il sacerdote indossava i paramenti sacri prima della Messa.